



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto	Installazione impianto di trattamento per la messa in produzione definitiva del pozzo "Irminio 6" in località Buglia Sottana (RG)
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
ID Fascicolo	4857
Proponente	Irminio s.r.l.
Elenco allegati	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3254 del 31 gennaio 2020

✓ Resp. Dir. Sez. Norm. G. C.
Ufficio: DVA-D2
Data: 17/02/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 17/02/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto “Installazione impianto di trattamento per la messa in produzione definitiva del pozzo "Irminio 6" in località Buglia Sottana (RG)”, presentata dalla società Irminio s.r.l. con nota prot. 1652-GS del 30 settembre 2019, acquisita al prot. 25134/DVA del 3 ottobre 2019;

VISTA la nota prot. 26061/DVA dell’11 ottobre 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria;

ACQUISITO il parere n. 3250 espresso in data 31 gennaio 2020 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 24 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, con detto parere n. 3250 del 31 gennaio 2020, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l’autorità competente, in collaborazione

con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;

- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Installazione impianto di trattamento per la messa in produzione definitiva del pozzo "Irminio 6" in località Buglia Sottana (RG)", proposto dalla società Irminio s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Essendo la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, indipendente dall'acquisizione del dovuto parere della Soprintendenza, sarà cura del Proponente attivare e concludere tale procedura prima dell'inizio dei lavori.

Ambito di applicazione: -

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

2. Il PMA, così come formulato nella documentazione fornita, venga eseguito in accordo e sotto il costante controllo di ARPA Ragusa.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Ragusa

3. Il Proponente dovrà inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni sei mesi un report di tutte le attività di monitoraggio eseguite con allegata la documentazione attestante che i risultati sono stati sottoposti alla valutazione dell'ARPA Ragusa che, a sua volta, dovrà attestare l'assenza di criticità in relazione alle componenti ambientali monitorate.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Fase di avvio per la realizzazione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Ragusa

4. Qualora dai risultati del monitoraggio o dalle valutazioni di ARPA Ragusa si dovessero manifestare criticità anche per una sola componente ambientale le attività di coltivazione del pozzo Irminio 6 e del campo olii devono essere sospese e devono essere concordati con ARPA Ragusa tutte le necessarie opere/attività da mettere in campo per annullare qualunque impatto negativo e significativo sulla componente interessata. Le attività di coltivazione potranno riprendere solo dopo che ARPA Ragusa avrà dato il consenso alla ripresa, avendo valutato che quanto concordato è risultato idoneo a superare le criticità eventualmente manifestate. Di tutto questo il proponente dovrà tempestivamente informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Corso d'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Ragusa

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

ss.mm.ii., dei soggetti a tal fine individuati nell'articolo 1; il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel medesimo articolo.

3. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i Soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3254 del 31 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Irminio s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al Comune di Ragusa e ad ARPA.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)